Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1936-XIV, n. 855.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936, e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-austriaco concernente i pagamenti reciproci del 17 dicembre 1935;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-austriaco del 5 marzo 1936, che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo del 17 dicembre 1935 anzidetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note il 5 marzo 1936 e che modifica l'ultimo alinea dell'Accordo italo-austriaco del 17 dicembre 1935.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 7. — MANCINI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO, MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
AL MINISTRO D'AUSTRIA IN ROMA

T. N. 900453-4 Rome, le 5 mars 1936-XIV.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux ententes intervenues entre la Délégation italienne et la Délégation autrichienne, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord à ce que le dernier alinéa de l'article six de l'Accord entre le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Fédéral d'Autriche signé à Rome le 17 décembre 1935 et concernant le règlement des paiements réciproques, soit modifié de la manière suivante:

« L'Accord restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1936. S'il n'est pas denoncé avant le 30 juin 1936, il sera tacitement prorogé de trimestre en trimestre, sauf denonciation avec un préavis de trois mois ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

IL MINISTRO D'AUSTRIA IN ROMA
AL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO, MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

N. 1070-A. Rome, le 5 mars 1936.

Monsieur le Chef du Gouvernement,

Me référant aux ententes intervenues entre la Délégation autrichienne et la Délégation italienne j'ai l'honneur de communiquer a Votre Excellence que le Gouvernement autrichien est d'accord à ce que le dernier alinéa de l'article six de l'Accord entre le Gouvernement Fédéral d'Autriche et le Gouvernement Royal d'Italie signé à Rome le 17 décembre 1935 et concernant le règlement des paiements réciproques, soit modifié de la manière suivante:

« L'Accord restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1936. S'il n'est pas dénoncé avant le 30 juin 1936, il sera tacitement prorogé de trimestre en trimestre, sauf dénonciation avec un préavis de trois mois ».

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, l'assurance de ma plus haute considération.

VOLLGRUBER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 856.
Approvazione della tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 52, lettere *a*) e *b*), e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la deliberazione n. 68, dell'11 marzo 1935, del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'emonomia corporativa di Ancona, approvata con modifiche dal Consiglio generale nell'adunanza del 31 maggio 1935, e la deliberazione n. 196, del 30 luglio 1935, del predetto Comitato, ratificata dal Consiglio generale nell'adunanza del 6 dicembre 1935;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Ancona, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 2. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tariffa dei diritti di segreteria dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Ancona.

1. Per ogni certificato non specificato nelle altre voci della tariffa	L.	1 —
2. Per ogni certificato d'origine o visto sulle fatture	»	1 —
3. Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare	»	5 —
4. Per ogni certificato di prezzi non quotati nei listini	»	10 —
5. Per ogni certificato relativo a quotazioni di prezzi compresi nei listini	»	1 —
(Quando il certificato richieda la formazione di medie laboriose, il diritto di segreteria sarà determinato caso per caso, e in precedenza, con un minimo di L. 3 per ogni media).		
6. Per copia di atti consiliari	»	5 —
Per ogni pagina o frazione, oltre il primo foglio di carta	»	0,50
7. Per l'inscrizione o la reinscrizione in uno dei ruoli compilati dal Consiglio	»	30 —
8. Per legalizzazione di singola firma	»	1 —
9. Per ogni firma successiva dello stesso atto	»	0,50
10. Per ogni certificato di idoneità ad esercitare la funzione di spedizioniere doganale o altre pubbliche funzioni	»	10 —
11. Per rilascio di carte di legittimazione per viaggiatori di commercio	»	5 —
12. Per designazione di periti	»	10 —
13. Per ogni certificato comprovante l'inscrizione in uno dei ruoli del Consiglio	»	5 —
14. Per dichiarazione di esistenza di uso, o consuetudine, commerciale ed agrario	»	10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 857.
Riconoscimento giuridico del Sindacato fascista avvocati e procuratori di Lodi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda in data 18 luglio 1935, con la quale, in rapporto al R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, che ha istituito il Tribunale di Lodi, la Confederazione suddetta chiede il riconoscimento di un Sindacato di avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale stesso;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato fascista degli avvocati e procuratori costituito con circoscrizione e sede conformi a quelle del Tribunale di Lodi.

E' approvato lo statuto del Sindacato stesso secondo il testo conforme al modello annesso al Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modifiche approvate coi Nostri decreti 29 gennaio 1934, n. 309, e 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti del Sindacato al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 858.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 gennaio 1936, con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 12. — MANCINI.

Statuto dell'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina (U.R.B.) ».

TITOLO I. — *Costituzione e scopi.*

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma e denominato: « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina (U.R.B.) ».

Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 2. — L'Ente ha lo scopo di contribuire, nell'ambito della propria competenza, all'incremento e al miglioramento del patrimonio faunistico nazionale assistendo gli utenti di bandite e riserve di caccia e di parchi di allevamento di selvaggina nell'esplicazione di tutta la loro attività produttiva.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente esplica le seguenti attività specifiche:

a) potenzia il regime riservistico non solo come attività economica, ma anche come metodo di produzione, di protezione e di sosta della selvaggina al fine di incrementare il patrimonio faunistico nazionale e di aumentare le condizioni favorevoli all'esercizio sportivo della caccia sia in terreno libero, sia col rendere sempre più accessibile alle masse dei cacciatori l'esercizio della caccia in riserva (sociale, popolare, comunale), collaborando con le organizzazioni sportive alla disciplina ed al successo dell'esercizio sportivo;

b) assiste nell'ambito della propria competenza gli utenti di bandite, riserve di caccia e di parchi di allevamento di selvaggina nei rapporti con i pubblici poteri, od organizzazioni od Enti che comunque possono avere interesse all'incremento del patrimonio faunistico nazionale, nelle varie pratiche di indole tecnica, amministrativa e legale;

c) promuove ed aiuta studi e progetti diretti a risolvere sia dal lato tecnico come dal lato economico le iniziative dei ripopolamenti faunistici in relazione ai problemi della produzione e della diffusione della selvaggina che sono connessi a quelli agricoli e sportivi;

d) favorisce l'istituzione di corsi d'istruzione teorico-pratica per gli addetti alle bandite e riserve di caccia;

e) promuove accordi e stipula contratti che siano d'interesse generale per i propri rappresentati; disciplina nell'ambito della propria competenza la distribuzione ed il collocamento della selvaggina, delle uova della medesima e di tutto il materiale necessario alle riserve (attrezzi di allevamento, tabelle perimetrali, contrassegni per selvaggina, giornali delle riserve, ruolini personali, blocchi di permessi speciali, uniformi per guardiacaccia, ecc.);

f) svolge opera di assistenza per l'assicurazione delle persone addette alle bandite, alle riserve di caccia ed ai parchi di allevamento di selvaggina;

g) provvede alla raccolta di tutti quei dati, notizie ed elementi interessanti l'attività degli utenti di bandite, riserve di caccia e di parchi di allevamento di selvaggina;

h) esercita tutte quelle altre funzioni che gli siano demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 3. — Possono far parte dell'Ente tutti i concessionari ed affittuari di riserve di caccia e bandite e gli allevatori di selvaggina, che avendo i requisiti per iscriversi alle Federazioni nazionali di agricoltori, aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, ne facciano domanda al presidente dell'Ente per il tramite dei delegati provinciali o interprovinciali.

Gli utenti nel presentare la domanda dovranno impegnarsi di accettare tutto quanto è stabilito dal presente statuto e di attenersi alle direttive ed alle disposizioni impartite dall'Ente.

Essi potranno essere tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dal Consiglio ed approvato ai sensi di legge.

Possono aderire all'Ente le Associazioni o Sezioni di Associazioni provinciali di cacciatori in quanto utenti di bandite e riserve di caccia.

TITOLO II. — *Organi sociali.*

Art. 4. — Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio;

b) il Comitato esecutivo;

c) il presidente.

Art. 5. — Il Consiglio è costituito:

1° dal presidente dell'Ente;

2° dai delegati delle Sezioni provinciali ed interprovinciali.

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio i componenti il Comitato esecutivo.

Potranno essere invitati dal presidente dell'Ente alle riunioni del Consiglio i componenti il Direttorio della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, nonchè persone particolarmente competenti in materia faunistica. Essi non avranno diritto di voto.

Art. 6. — Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario il Comitato esecutivo od il presidente dell'Ente o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avvisi scritti e diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio nazionale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Ente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Art. 7. — Il Consiglio nazionale ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Ente;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;

c) di deliberare, nei limiti stabiliti dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, l'applicazione e la misura dei contributi che gli utenti potranno essere tenuti a corrispondere;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dal Comitato esecutivo;

f) di eleggere i membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci di cui rispettivamente agli articoli 8 e 17;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 8. — Il Comitato esecutivo è composto:

1° dal presidente dell'Ente;

2° da tre membri eletti dal Consiglio nel suo seno;

3° da due membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di cui uno scelto fra i componenti della Corporazione della zootecnia e della pesca;

4° da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
6° da un membro nominato dalla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani.

I componenti il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 9. — Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi dietro avviso del presidente dell'Ente.

Ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'Ente;

c) di deliberare sugli accordi e contratti che debbono essere stipulati dall'Ente;

d) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

e) di formulare il regolamento interno dell'Ente;

f) di dare norme per il funzionamento delle Sezioni provinciali o interprovinciali;

g) di deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esse deferite dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dal Consiglio e da disposizioni legislative.

Art. 10. — Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e la sua nomina è approvata a sensi di legge.

Egli presiede e rappresenta l'Ente tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberata del Comitato esecutivo, mantiene il collegamento con il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori, provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Comitato; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Comitato esecutivo da lui designato.

Art. 11. — Per l'attività da svolgere alla periferia saranno costituite delle Sezioni a base provinciale o interprovinciale, con sede presso le Unioni fasciste degli agricoltori.

Ogni Sezione sarà retta da un delegato e da un Comitato di tre o cinque membri nominati dal Comitato esecutivo su proposta del presidente dell'Unione fascista degli agricoltori e scelti fra gli inscritti dell'Ente.

Il presidente dell'Unione fascista agricoltori, presso cui ha sede la Sezione, ha facoltà di controllarne il funzionamento.

TITOLO III. — *Patrimonio e amministrazione.*

Art. 12. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 13. — Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari, dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 14. — L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione della autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Confederazione fascista degli agricoltori ed a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 15. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della presente legge.

Art. 16. — L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 17. — La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli agricoltori, uno nominato dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni e da tre sindaci supplenti nominati uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori, uno dal Consiglio ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti, debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 18. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 859.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 gennaio 1936, con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 13. — MANCINI.

Statuto dell'« Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose (A.N.C.P.E.O.) ».

TITOLO I. — *Costituzione e scopi.*

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 4. ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma e denominato « Associazione nazionale coltivatori di piante erbacee oleaginose (A.N.C.P.E.O) ».

Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 2. — L'Associazione ha lo scopo di disciplinare e incrementare la produzione dei semi oleosi assistendo i coltivatori nella esplicazione di tutta la loro attività produttiva.

A tale intento l'Associazione:

a) studia, promuove ed attua, nei limiti consentiti dalle leggi e dalle deliberazioni degli organi corporativi, tutte quelle iniziative che possono riuscire di utilità e di interesse per il perfezionamento e lo sviluppo della produzione dei semi oleosi, nonchè per il migliore collocamento del prodotto;

b) promuove l'istituzione delle necessarie attrezzature per la preparazione dei semi oleosi (degusciazione, sbaccellatura, ecc.) e per tutte quelle operazioni che servano a facilitare il collocamento del prodotto.

c) assiste nell'ambito della propria competenza i produttori di semi oleosi, nei confronti dell'industria trasformatrice e nei rapporti con i pubblici poteri;

d) promuove accordi e stipula contratti di interesse generale per i propri rappresentati;

e) ha facoltà di istituire i servizi ed uffici inerenti alle finalità predette e di organizzare i servizi di controllo di campagna;

f) esegue e fa eseguire ricerche per constatare le condizioni in cui si svolge in Italia ed all'estero la coltivazione delle piante oleaginose;

g) promuove ed attua, ricerche, studi ed indagini diretti a risolvere, così dal lato tecnico come dal lato economico, i problemi relativi ad una più redditizia coltivazione dei semi oleosi;

h) si interessa della produzione dei semi da destinarsi alle coltivazioni promuovendo quelle provvidenze atte ad assicurare sempre più il miglioramento e la garanzia delle semenze.

Art. 3. — Possono far parte dell'Associazione tutti i coltivatori di semi oleosi che, avendo i requisiti per l'appartenenza alle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, ne facciano domanda ai delegati degli Uffici di cui all'articolo 12.

I coltivatori di semi oleosi, nel presentare la domanda, dovranno impegnarsi di accettare le norme del presente statuto e di attenersi alle direttive e disposizioni impartite dall'Associazione.

Essi potranno essere tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dal Consiglio ed approvato ai sensi di legge.

Per l'espletamento dei cennati compiti il Comitato direttivo potrà istituire e dettare norme per il funzionamento di sezioni interne che raggrupperanno gli associati in relazione alle diverse specie di piante oleaginose da essi coltivate.

TITOLO II. — *Organi sociali.*

Art. 4. — Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio;

b) il Comitato direttivo;

c) il presidente.

Art. 5. — Il Consiglio è composto:

1° dal presidente dell'Associazione;

2° dai delegati degli Uffici provinciali o interprovinciali;

3° da un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

4° da un membro nominato dal Ministero dell'aeronautica.

Fanno altresì parte del Consiglio i componenti del Comitato direttivo.

Art. 6. — Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all'anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Comitato direttivo o il presidente della Associazione, o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avvisi scritti e diramati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto a parteciparvi.

Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto (che è obbligatoria per le deliberazioni concernenti persone) nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 7. — Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con quelle impartite dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari, e sul conto consuntivo e non oltre il 30 settembre sul bilancio preventivo dell'Associazione;

c) di deliberare eventualmente sull'applicazione dei contributi suppletivi con le modalità e nei limiti stabiliti dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 769;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

Art. 8. — Il Comitato direttivo è composto:

1° dal presidente dell'Associazione;

2° da tre membri eletti dal Consiglio nel suo seno;

3° da due membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

4° da due membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

5° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 9. — Il Comitato ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con le direttive del Consiglio;

b) di deliberare sugli accordi e sui contratti che devono essere stipulati dall'Associazione;

c) di regolare il funzionamento delle Sezioni costituite in base all'art. 4;

d) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) dell'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

e) di dare norme per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici periferici.

Art. 10. — Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberati del Comitato; mantiene il collegamento con il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

Per la prima attuazione del presente statuto il presidente provvede inoltre alla costituzione provvisoria degli Uffici periferici.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Comitato; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato alla sua prima riunione.

Art. 11. — Il presidente, i membri del Comitato e del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 12. — Per l'attività da svolgere alla periferia, saranno costituiti degli Uffici a circoscrizione provinciale o interprovinciale ai quali faranno capo i coltivatori di semi oleosi aventi residenza nell'ambito della circoscrizione.

Gli Uffici avranno sede presso le Unioni provinciali degli agricoltori e saranno retti da un delegato coadiuvato da un Comitato di cinque membri eletti dall'assemblea dei coltivatori facenti capo all'Ufficio. La elezione del delegato sarà subordinata alla ratifica del presidente dell'Associazione.

Le assemblee saranno convocate per ordine del presidente dell'Associazione e ad esse spetta di esaminare i problemi di carattere locale interessanti i coltivatori di semi oleosi.

Tali assemblee saranno presiedute dal delegato provinciale.

Per le altre modalità di convocazione, riunione e votazione, saranno osservate le norme previste per il Consiglio.

Il presidente della Unione agricoltori presso cui ha sede la Sezione ha facoltà di controllarne il funzionamento. Potrà, in caso di urgenza, adottare tutti i provvedimenti che crederà del caso informandone immediatamente il presidente dell'Associazione.

TITOLO III. — *Patrimonio e amministrazione.*

Art. 13. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono comunque in possesso dell'Associazione stessa;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 14. — Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Art. 15. — L'Associazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità Tutoria gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme impartite dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 16. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Art. 17. — L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee donazioni, elargizioni, ecc., e tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Associazione è costituita.

Art. 18. — La gestione finanziaria dell'Associazione sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno effettivo ed uno supplente saranno nominati dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli agricoltori ed uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni, e il terzo effettivo nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 19. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV.

Nomina dei presidenti della prima e seconda Sezione del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto Reale 30 gennaio 1936, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1936, col quale il Consiglio è stato diviso in due Sezioni e sono stati designati i membri che di esse fanno parte per il triennio 1936-1938;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per il triennio 1936-1938, S. E. il dott. Adolfo Berio, senatore del Regno, e il cav. di gr. cr. dott. Arnaldo Petretti sono nominati presidenti rispettivamente della prima e della seconda Sezione del Consiglio superiore delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 21 — PICCONI.

(1293)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 corrente, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge, relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente l'aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36.

(1312)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che nella seduta del 19 maggio 1936-XIV, è stato presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re.

(1320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione delle norme per l'assunzione ed il trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Con decreto del Capo del Governo in data 17 agosto 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1936-XIV, reg. n. 3 Finanze, foglio n. 246, sono state approvate le norme relative all'assunzione ed al trattamento del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(1311)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di due membri del Consiglio provinciale di sanità di Parma.

Si comunica che con R. decreto 6 aprile 1936 (registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1936, reg. n. 4 Interno, foglio n. 385) i signori prof. dott. Giulio Melli e avv. Antonio Belli sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Parma pel triennio 1935-37 in sostituzione dei signori prof. dott. Luigi Preti e avv. Renzo Menoni.

(1287)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

Con decreto Reale 6 aprile 1936 è stato prorogato al 31 maggio 1936 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

(1314)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1936-XIV - N. 113.

S. U. A. (Dollaro)	12,725	Olanda (Fiorino)	8,5984
Inghilterra (Sterlina)	63,18	Polonia (Zloty)	239,46
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	173,05
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	77,55
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	75,325
Belgio (Belga)	2,1525	Id. 3 % lordo	54,95
Canadà (Dollaro)	12,695	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,20
Cecoslovacchia (Corona)	52,80	Obbl. Venezie 3,50 %	88,475
Danimarca (Corona)	2,825	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	98,85
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % Id. 1941	99 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89 —
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id 5 % Id. 1944	94,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 Mod. 168 T. — Data: 15 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Esposito Salvatore fu Giuseppe da Vibo Valentia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 per cento, capitale L. 500 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1062)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 18 posti di geometra aggiunto nel ruolo del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1930, che detta le norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Real Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934 con il quale è stato bandito il concorso per esami a 18 posti di geometra aggiunto in prova del Real Corpo del genio civile;

Visti gli atti rimessi dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1935 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per la nomina di 18 geometri aggiunti nel Real Corpo del genio civile:

1. Hoffmann Walter . . . 19,4
2. Branchetti Armando . 19,0
3. Monardi Ugo . . . 18,7 Ex combattente, croce di guerra.
4. Lucini Filippo . . . 18,7
5. Mattioli Luigi. . . . . 18,0 Geometra giornaliero dal 1-10-1925, ufficiale idraulico dal 16-6-1932, assistente comunicazioni dal 1-7-1933, moglie.
6. Jannuzzi Ernesto . . . 18,0 Geometra giornaliero dal 1-5-1933.
7. Fronterotta Edoardo . 17,9
8. Necci Giuseppe . . . 17,7
9. Angelo Nicolò . . . 17,5 Geometra giornaliero dal 31-10-1931, sottotenente di complemento.
10. Sicilia Luigi . . . 17,5 Assistente e geometra giornaliero dal 25-1-1926.
11. Gavagni Corrado . . . 17,4 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 6-5-1921, ufficiale idraulico aggiunto dal 1-7-1934.
12. Serra Francesco . . . 17,4 Geometra straordinario dal 1-12-1931.
13. Grande Raffaele . . . 17,4 Nato il 10-12-1909.
14. Ricciardi Marco. . . . . 17,4 Nato il 5-7-1914.
15. Podestì Corrado . . . 17,4 Nato l'8-6-1916.
16. Giglio Ennio . . . 17,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 18-9-1922, aiutante ufficiale idraulico dal 1-7-1934.
17. Nencioli Andrea . . . 17,0 Geometra giornaliero dal 1-12-1929, con moglie e un figlio.
18. Janutolo Alberto . . . . 17,0 Assistente e geometra giornaliero dal 18-11-1929, nato il 25-11-1907.
19. Castelgrande Giovanni 17,0 Geometra giornaliero dal 15-2-1934, nato il 9-10-1909.
20. Giusti Luigi . . . 17,0 Geometra giornaliero dal 1-8-1932, nato il 17-6-1912.
21. Luini Franco . . . 17,0 Nato il 27-11-1912
22. Antonacci Domenico . 17,0 Nato il 5-8-1914.
23. Suriani Marcantonio . 16,7 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 13-8-1922, geometra straordinario dal 5-3-1925, moglie e due figli.
24. Di Lazzaro Biagio . . 16,7 Geometra cottimista dal 1-3-1933, nato il 9-10-1907.
25. Marzocchi Pietro . . . 16,7 Assistente giornaliero dal 1-10-1932, nato il 1-11-1909.
26. Tagliaferro Giacomo . 16,7 Geometra giornaliero dal 1-9-1928, nato il 3-4-1910.
27. Nardi Livio . . . 16,7 Aiuto segretario giornaliero dal 16 novembre 1930, nato il 18-9-1913.
28. Guaitoli Policarpo . . . 16,7 Nato il 2-1-1913.
29. Corelli Achille . . . . 16,4 Orfano di guerra.
30. De Santis Fernando . . 16,4 Assistente giornaliero dal 28-12-1931, sottotenente di complemento, nato il 25-9-1909.
31. Federici Luigi . . . 16,4 Geometra giornaliero dal 1-4-1929, sottotenente di complemento, nato il 7-11-1909.
32. Ghislotti Luigi . . . 16,4 Geometra giornaliero dal 27-4-1933, nato il 15-4-1913, sottotenente di complemento.
33. De Angelis Giuseppe . 16,4 Geometra giornaliero dal 1-10-1928, moglie.
34. Sammarco Gaetano . . 16,4 Moglie e un figlio.
35. Scicchitano Evelino . . 16,4 Nato il 13-1-1905.
36. Agamennone Armando 16,4 Nato il 15-10-1915.
37. Sellitto Federico . . . 16,0 Geometra giornaliero dal 3-9-1930, nato il 6-12-1909.
38. Fidotti Ermete . . . 16,0 Geometra giornaliero dal 16-1-1934, nato il 21-7-1910.
39. Zamprogna Giordano . 16,0 Sottotenente di complemento, nato l'11-12-1910.
40. De Lotto Vittore Ottavio 16,0 Nato il 29-8-1912.
41. Topai Mario . . . . . 16,0 Nato l'11-3-1916.
42. Casale Filiberto . . . 15,7 Inscritto ai Fasci di combattimento dal 3-8-1922, ferito per la causa nazionale, geometra straordinario dal 1-5-1921 al 30-6-1924 indi dal 10-7-1925 in poi, moglie e due figli.
43. Cosenza Luigi . . . 15,7 Inscritto ai Fasci di combattimento dal 27-8-1922, geometra straordinario dal 10-11-1925, moglie.
44. Drusi Attilio . . . . 15,7 Geometra straordinario dal 27-7-1931, moglie.
45. Torelli Renzo . . . . 15,7 Geometra giornaliero dal 1-3-1933, nato il 4-10-1907.
46. Ferraris Fernando . . . 15,7 Applicato giornaliero dal 1-12-1934, nato il 14-10-1910.
47. Battaglia Carlo . . . 15,7 Geometra giornaliero dal 16-3-1934, nato il 7-7-1911.
48. Chieffi Adriano . . . 15,7 Nato il 16-1-1905.
49. Luccardi Enrico . . . . 15,7 Nato il 15-9-1915.
50. Venturini Guglielmo . 15,4 Geometra giornaliero dal 6-9-1932, moglie e un figlio.
51. Groppetti Giuseppe . . 15,4 Assistente giornaliero dal 15-2-1930, moglie.
52. Rosati Romualdo . . . 15,4 Geometra straordinario dal 1-5-1926, e computista aggiunto di ruolo dal 1-5-1934, nato il 24-10-1896.
53. Camozzo Aldo . . . 15,4 Geometra straordinario dal 1-5-1926, nato il 16-5-1905.
54. Gorelli Angiolo . . . 15,4 Geometra straordinario dal 28-3-1930, nato il 10-7-1908.
55. Gatti Francesco . . . 15,4 Geometra giornaliero dal 1-5-1933, nato il 3-3-1912.
56. Lo Giudice Nicola . . 15,4 Nato il 21-2-1910, non ha frequentato il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente.
57. Cartapati Ermanno . . 15,4 Nato il 21-2-1911, sottotenente di complemento.
58. Giuliani Antonio . . . 15,4 Nato il 14-3-1911.
59. Sbano Marco . . . . . 15,4 Nato il 22-7-1913.
60. Buccafurri Rodolfo . . 15,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 15-3-1922, geometra straordinario dal 15-7-1930, moglie ed un figlio.
61. Di Francesco Umberto 15,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 10-4-1921, geometra straordinario dal 10-9-1925, moglie.
62. Simonelli Antonio . . 15,0 Geometra giornaliero dal 1-7-1932, moglie.
63. Mione Antonio . . . . 15,0 Assistente e geometra giornaliero dal 22-7-1926.
64. Maraziti Antonio . . . 15,0 Nato il 3-1-1905.
65. Di Maio Mario . . . . 15,0 Nato il 2-5-1908.
66. Soppelsa Cesare . . . 15,0 Nato il 13-6-1911.
67. Sacchetti Franco . . . 15,0 Nato il 23-10-1912.
68. Banti Oreste . . . . . 15,0 Nato il 5-1-1916.
69. La Rocca Francesco . 14,8 Orfano di guerra.
70. Reali Mario . . . . . 14,7 Geometra giornaliero dal 2-4-1932.
71. Pugliese Antonino . . 14,7
72. Tranchero Vincenzo Mario . . . . 14,4 Geometra giornaliero dal 1-7-1933, moglie.
73. Bellavia Melchiorre . . 14,4 Geometra giornaliero dal 1-5-1933, nato il 18-2-1907.
74. Barbiellini Edoardo . . 14,4 Applicato e geometra giornaliero dal 1-2-1932, nato il 7-9-1908.
75. Rossi Gianfranco . . . 14,4 Geometra giornaliero dal 1-10-1933, nato il 24-9-1911.
76. Amoroso Settimo . . . 14,4 Nato il 12-8-1905.
77. Palamara Michele . . 14,4 Nato il 14-4-1912.
78. Palmarocchi Ugo . . . 14,4 Nato il 10-2-1913.
79. Mori Alfio . . . . . 14,4 Nato il 7-10-1914.
80. Salvini Ettore . . . . . 14,4 Nato il 13-12-1914.
81. Di Pede Giuliano . . . 14,4 Nato il 31-5-1915.
82. Versace Bruno . . . 14,0 Ex combattente, geometra straordinario dal 5-10-1925, moglie e due figli.
83. Berarducci Giuseppe . 14,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dall'8-10-1922, assistente e geometra straordinario dal 10-12-1928, moglie e un figlio.
84. Rosini Cesare Silvio . 14,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 10-11-1921, geometra straordinario dal 30-4-1926, nato il 19-4-1904.
85. Lichinchi Armando . . 14,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 1-10-1922, geometra straordinario dal 17-5-1934, nato il 17-4-1905.
86. Magro Alfio . . . 14,0 Assistente e geometra straordinario dal 3-8-1925, moglie e due figli.
87. Picotti Giovanni . . . . 14,0 Geometra giornaliero dal 1-7-1932, moglie.

88. Cosentino Filippo . . . 14,0 Geometra giornaliero dal 25-8-1928.
89. Carpentieri Giulio . . . 14,0
90. Gervasi Giovanni . . . 13,7 Orfano di guerra, aiuto segretario giornaliero dall'8-8-1932.
91. Cipriani Giuseppe . . . 13,7 Ex combattente, ferito, croce di guerra, inscritto ai Fasci di combattimento dal 1-1-1920, assistente e geometra straordinario dal 15-8-1925, moglie.
92. Fusco Alceo . . . 13,7 Inscritto ai Fasci di combattimento dal 19-12-1920, geometra giornaliero dal 15-12-1927, moglie ed un figlio.
93. Frate Michele . . . 13,7 Inscritto ai Fasci di combattimento dal 31-11-1921, geometra giornaliero dal 22-1-1930.
94. Quain Italico . . . 13,7 Ufficiale idraulico aggiunto dal 16-6-1932, moglie e tre figli.
95. Angiol Giuseppe . . . 13,7 Geometra giornaliero dal 1-7-1933.
96. Broggi Eduardo . . . 13,7 Geometra giornaliero dal 17-1-1934, nato il 1-3-1905.
97. Monelli Franco . . . 13,7 Nato il 24-12-1914, sottotenente di complemento.
98. Bontempi Giuseppe . . . 13,7 Nato il 14-12-1913.
99. Squeglia Vittorio . . . 13,7 Nato il 10-1-1914.
100. Onori Onorato . . . 13,4 Ex combattente, croce di guerra, moglie.
101. Bianchi Bruno . . . 13,4 Geometra straordinario dal 5-3-1926, moglie.
102. Cameranesi Alfredo . . . 13,4 Nato il 15-6-1908.
103. Valentini Petronio . . . 13,4 Nato l'8-12-1909.
104. Rondelli Renato . . . . 13,4 Nato il 21-3-1910.
105. Franciosi Nazzareno . 13,4 Nato il 24-8-1911.
106. Balsomini Radium . . . 13,0 Orfano di guerra, ufficiale idraulico aggiunto dal 16-6-1932.
107. Mariani Vittorio . . . 13,0 Inscritto ai Fasci di combattimento dal 10-1-1921, geometra straordinario dal 30-1-1926.
108. Busso Luigi . . . 13,0 Ex combattente.
109. Arcangeli Alfredo . . . 13,0 Geometra giornaliero dal 10-1-1927, nato il 17-9-1905.
110. Cosa Pierino Settimo 13,0 Geometra giornaliero dal 29-1-1931, nato il 1-8-1908.
111. Torres Carlo . . . 13,0 Geometra giornaliero dal 1-7-1932, nato il 1-5-1909.
112. Caruso Eraldo . . . . 13,0 Nato il 26-2-1908.
113. Terziani Francesco . . 13,0 Nato il 12-2-1910.
114. Marguglio Giuseppe . 13,0 Nato il 29-1-1912.
115. Berti Leopoldo . . . . . 13,0 Nato il 24-12-1912.
116. Rosada Giuseppe . . . 13,0 Nato il 21-9-1914.

Art. 2. — I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso in parola:

1. Hoffmann Walter . . . 19,4
2. Branchetti Armando . 19,0
3. Monardi Ugo . . . . . 18,7 Ex combattente.
4. Lucini Filippo 18,7
5. Mattioli Luigi . . . . 18,0 Geometra giornaliero dal 1-10-1925, ufficiale idraulico dal 16-6-1932, assistente FF.SS. dal 1-7-1933, moglie.
6. Jannuzzi Ernesto . . . 18,0 Geometra giornaliero dal 1-5-1933.
7. Fronterotta Edoardo . . 17,9
8. Necci Giuseppe 17,7
9. Angelo Nicolò . . . . 17,5 Geometra giornaliero dal 31-10-1931, sottotenente di complemento.
10. Sicilia Luigi . . . . 17,5 Assistente e geometra giornaliero dal 25-1-1926.
11. Gavagni Corrado . . . 17,4 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 6-5-1921, ufficiale idraulico aggiunto dall'1-7-1934.
12. Giglio Ennio . . . . 17,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 18-9-1922, ufficiale idraulico dal 1 7-1934.
13. Suriani Marcantonio . 16,7 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 13-8-1922, geometra straordinario dal 5-3-1925, moglie e due figli.
14. Casale Filiberto . . . 15,7 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 3-8-1922, ferito per la causa nazionale, geometra straordinario dal 1-5-1921 al 30-6-1924 e dal 10-7-1925 in poi, moglie e due figli.
15. Cosenza Luigi . . . 15,7 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 27-8-1922, geometra straordinario dal 10-11-1925, moglie.
16. Buccafurri Rodolfo . . 15,0 Iscritto ai Fasci di combattimento dal 27-3-1922, geometra straordinario dal 15-7-1930, moglie e un figlio.
17. Versace Bruno . . . 14,0 Ex combattente, geometra straordinario dal 5-10-1925, moglie e due figli.
18. Cipriani Giuseppe . . 13,7 Ex combattente, ferito, croce di guerra, iscritto ai Fasci di combattimento dal 1-1-1920, straordinario dal 15-8-1925, moglie.

Art. 3. — I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

Serra Francesco.
Grande Raffaele.
Ricciardi Marco.
Podesti Corrado.
Nencioli Andrea.
Janutolo Alberto.
Castelgrande Giovanni.
Giusti Luigi.
Luini Franco.
Antonacci Domenico.
Di Lazzaro Biagio.
Marzocchi Pietro.
Tagliaferro Giacomo.
Nardi Livio.
Guaitoli Policarpo.
Corelli Achille.
De Santis Fernando.
Federici Luigi.
Ghislotti Luigi.
De Angelis Giuseppe.
Sammarco Gaetano.
Scicchitano Evelino.
Agamennone Armando.
Sellitto Federico.
Fidotti Ermete.
Zampogna Giordano.
De Lotto Vittore Ottavio.
Topai Mario.
Drusi Attilio.
Torelli Renzo.
Ferraris Fernando.
Battaglia Carlo.
Chieffi Adriano.
Luccardi Enrico.
Venturini Guglielmo.
Groppetti Giuseppe.
Rosati Romualdo.
Camozzo Aldo.
Gorelli Angiolo.
Gatti Francesco.
Lo Giudice Nicola.
Cartapati Ermanno.
Giuliani Antonio.
Sbano Marco.
Di Francesco Umberto.
Simonelli Antonio.
Mione Antonio.
Maraziti Antonio.
Di Maio Mario.
Soppelsa Cesare.
Sacchetti Franco.
Banti Oreste.
La Rocca Francesco.
Reali Mario.
Pugliese Antonino.
Tranchero Vincenzo Mario.
Bellavia Melchiorre.
Barbiellini Edoardo.
Rossi Gianfranco.
Amoroso Settimo.
Palamara Michele.
Palmarocchi Ugo.
Mori Alfio.
Salvini Ettore.
Di Pede Giuliano.
Berarducci Giuseppe.
Rosini Cesare Silvio.
Lichinchi Armando.
Magro Alfio.
Picotti Giovanni.
Cosentino Filippo.
Carpentieri Giulio.
Gervasi Giovanni.
Fusco Alceo.
Frate Michele.
Quain Italico.
Angiol Giuseppe.
Broggi Edmondo.
Monelli Franco.
Bontempi Giuseppe.
Squeglia Vittorio.
Onori Onorato.
Bianchi Bruno.
Cameranesi Alfredo.
Valentini Petronio.
Rondelli Renato.
Franciosi Nazzareno.
Balsomini Radium.
Mariani Vittorio.
Busso Luigi.
Arcangeli Alfredo.
Cosa Pierino Settimo.
Torres Carlo.
Caruso Eraldo.
Terziani Francesco.
Marguglio Giuseppe.
Berti Leopoldo.
Rosada Giuseppe.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(1289)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.